

Obbligazione del sostituto e del sostituito con il Fisco - Natura -
Obbligazione solidale passiva - Affermazione - Conseguenze -
Fondamento - Fattispecie in tema di condono effettuato dal sostituto
d'imposta.

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il
sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco,
con conseguente applicabilità della relativa disciplina, ivi compreso
l'art. 1306 cod. civ., riguardante l'estensione del giudicato, che non
è preclusa né dalla diversità della fonte normativa delle obbligazioni
facente capo al sostituto o al sostituito, né dal carattere meramente
strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella
specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 cod. civ., secondo la
quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido, in ragione
dell'unicità della prestazione, se dalla legge o dal titolo non
risulta diversamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di
merito la quale aveva negato che la definizione agevolata operata dal
sostituto d'imposta, con riferimento al mancato versamento della
ritenuta d'acconto per compensi da lavoro dipendente, spiegasse i
propri effetti anche nei confronti del dipendente sostituito).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19034 del 10/09/2014